



COMUNE DI PESCARA

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 16 del 20/03/2019
Numero del Registro generale delle determinazioni: 431 del 20/03/2019

**Oggetto: “REVISIONE DEI COMPARTI DI P.R.G.” IN VARIANTE AL PRG.
CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI E
PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI VERIFICA A V.A.S.**

Ufficio proponente: Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA.

Settore proponente: **Settore Politiche Energetiche Ambientali, Geologia e Protezione Civile**

Responsabile del Settore: **Arch. Emilia Fino**

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Decreto Sindacale n.15 del 11-07-2018 la sottoscritta è stata nominata Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- con atto di Giunta Comunale n. 690 del 31-10-2014, modificata con atto di GC n. 324 del 19-05-2016 e con successivo atto di GC n. 677 del 19-10-2017, è stato individuato il Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. (incardinato in questo Settore) per coadiuvare il Dirigente nella sua veste di Autorità Competente per le procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS e di VAS di competenza comunale di cui agli artt. 12 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii (di seguito *TU Ambiente*);
- con nota protocollo n. 23745 del 08 febbraio 2019, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del TU Ambiente, il Dipartimento Tecnico - Settore Programmazione del Territorio Edilizia Integrata e Patrimonio Immobiliare - Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione - Responsabile Dr. Geol. Fausto Di Francesco, ha trasmesso il *"Rapporto Preliminare di verifica di Assoggettabilità a VAS - variante al PRG Revisione dei Comparti"* in variante al PRG. Il Settore Programmazione del Territorio Edilizia Integrata e Patrimonio Immobiliare riveste quindi, per l'Amministrazione Comunale, le funzioni di Proponente/Procedente;
- la proposta di variante in questione non è conforme al PRG vigente in quanto è prevista la modifica della destinazione urbanistica di aree attualmente poste nell'ambito dei comparti la cui attuazione segue le procedure di piano stabilite per i Progetti Urbanistici Esecutivi (P.U.E.);

Visto il TU Ambiente concernente le norme in materia ambientale, che reca, nella parte seconda, le disposizioni relative alla procedura di VAS, in recepimento della direttiva comunitaria 2001/42/CE

Preso atto che:

- con l'acquisizione del Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativo alla proposta in esame redatto ai sensi dell'art. 12 del TU Ambiente, comprendente una descrizione dell'intervento e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, ha fatto seguito la fase di consultazione di cui all'art.12, comma 2, del TU Ambiente con i soggetti competenti in materia ambientale per l'acquisizione dei relativi pareri. La consultazione è stata attivata, come consentito dall'art.9 commi 1 e 2 del TU Ambiente, mediante indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90 avente il seguente *Oggetto della determinazione da assumere*:
 - *acquisizione, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del TU Ambiente, di eventuali contributi specifici/osservazioni al "Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativo al "Revisione dei comparti di P.R.G." in variante al PRG dall'esame del quale si potrà compiutamente verificare se detta variante urbanistica possa avere impatti significativi sull'ambiente. Gli Enti/Uffici coinvolti sono stati invitati a fornire specifico contributo attinente le tematiche ordinariamente trattate e previste dalle proprie declaratorie che ne delineano le competenze.*
- per il buon andamento dell'azione amministrativa e per garantirne la trasparenza il "Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S." e la nota protocollo PEC n. 31215 del 17/02/2019 con la quale è stata indetta e convocata la C. dei S. sono stati pubblicati sul sito internet ufficiale dedicato "ambiente.comune.pescara.it", alla sezione V.A.S., e, in ottemperanza al disposto dell'art.39 del D.Lgs. n.33/2013, c/o la sezione del sito internet ufficiale del Comune "Amministrazione Trasparente/Pianificazione e Governo del Territorio;
- i soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con l'Autorità Procedente e coinvolti ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Codice dell'Ambiente, sono:

- Regione Abruzzo DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio *Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio, Conservazione della Natura*
- Regione Abruzzo DPC - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche ambientali
 - Servizio Valutazioni Ambientali
 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque
 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA
 - Servizio Gestione dei Rifiuti
 - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile
 - Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile
- Regione Abruzzo DPE013 – Servizio Difesa Idraulica, idrogeologica e della Costa
 - Ufficio Geologico
 - Ufficio Gestione Piani di Bacino e Attività Autorità di Bacino
- Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile Pescara
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo
- Provincia di Pescara Settore V - Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Genio Civile - Servizio Pianificazione Territoriale, Demanio Stradale e Espropri - U.O. Pianificazione Territoriale
- ARTA Abruzzo Sede Centrale *Gruppo di Lavoro VAS*
- DIREZIONE ASL PESCARA - Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
- ACA Spa - Azienda Comprensoriale Acquedottistica - Direzione Tecnica
- ENAV Spa Area operativa – Prog. e spazi aerei – settore ostacoli
- ENAC Spa Direzione Centrale Attività Aeronautiche - Direzione Operazioni - Centro

Preso atto che nei termini stabiliti in sede di indizione e convocazione della C. dei S. è pervenuta la seguente osservazione e/o pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- **Il Dirigente della Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - Funzioni Delegate dall'AUTORITA' di DISTRETTO dell'APPENNINO CENTRALE**, con nota protocollo n. RA/0082038/2019 del 15/03/2019, ha comunicato quanto segue: *“Con la definitiva approvazione i Piani di Assetto Idrogeologico hanno carattere immediatamente vincolante e gli Enti Locali provvedono ad adottare ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione dei suddetti piani nel settore urbanistico.*

Corre l'obbligo evidenziare che, m come disposto dall'Art.6 delle Norme di attuazione del Piano Frane e dell'art.4 delle Norme di attuazione del Piano Alluvioni, i PAI prevalgono tra l'altro, ai sensi dell'Art.17 della legge n. 183/1989 e della legge della Regione Abruzzo n. 81/1998, sulle previsioni degli strumento urbanistici generali e attuativi e dei regolamenti edilizi comunali.

È bene sottolineare che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 408 del 29 giugno 2016 ha adottato l'aggiornamento delle aree di pericolosità idraulica nel tratto terminale del fiume Pescara ai sensi dell'art.25, comma 1 e comma 2, lettera c) e d) delle norme di attuazione del PSDA.

In via cautelativa, secondo il principio di precauzione e dell'azione preventiva, l'Amministrazione Comunale di Pescara deve tener conto di quanto disposto nella Delibera di Giunta Regionale pubblicata sul BURA n. 35 del 7 settembre 2016.

In attesa della sua approvazione definitiva questa Autorità ritiene opportuno, dunque, assumere come riferimento della pericolosità idraulica le perimetrazioni più restrittive in termini di vincolo rispetto a quella approvata con delibera di Consiglio Regionale n. 94/5 del 29.01.2008.

Ne segue che l'Amministrazione Comunale deve trasporre tali aree di pericolosità idraulica nello strumento di pianificazione urbanistico nel rispetto dei vincoli che ne discendono e deve recepire le norme di attuazione del PSDA che regolamentano l'uso del territorio compatibilmente con il livello di pericolo previsto dalla pianificazione più restrittiva che risulta, anche, essere quella più aggiornata.

Tutto ciò premesso, visto il rapporto preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS trasmesso dall'Amministrazione Comunale di Pescara, si RITIENE che la variante al PRG "Revisione dei comparti di P.R.G." non debba esser assoggettata a VAS.

Si rammenta che sarà compito di questa Autorità verificare, su istanza di Amministrazioni pubbliche o di soggetti privati, le condizioni di sicurezza idraulica degli interventi consentiti in aree alluvionale secondo quanto disposto dalle norme di attuazione del vigente PSDA. Il parere di questa Autorità sarà, dunque, espresso sullo studio di compatibilità idraulica laddove, secondo quanto disposto dalle suddette norme di attuazione, lo stesso sia richiesto."

- La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, con nota protocollo n. 4049 del 18/03/2019, acquisita agli atti con PEC prot. n. 50844/2019, ha comunicato quanto segue:

- considerato che l'ambito interessato dagli effetti prodotti dalla variante oggetto del presente rapporto preliminare riguarda tutto il territorio comunale; che nella tabella riassuntiva delle componenti ambientali, tra cui il Paesaggio Beni Ambientali, sono riportati gli impatti della variante di revisione dei comparti edificatori e che per essi non risulterebbero variati i punti di forza e di debolezza (cfr. punto 4 del rapporto);

- considerato che le aree di variante, puntuali e localizzate in diverse parti della città, sono state riunite in tre raggruppamenti, A-B-C; che le prime riguardano una diminuzione del carico urbanistico, le seconde nessuna variazione di carico edilizio, le terze variazione di carico edilizio con diminuzione delle aree di cessione pubblica;

- che le aree del raggruppamento C sono di esigua superficie territoriale e per la maggior parte dei casi riguardano la trasformazione della destinazione urbanistica da comparto edificatorio a sottozona B3 cioè a edilizia diretta con la conseguenziale rinuncia delle aree di cessione pubblica e, in minor parte, a sottozona B3 convenzionata;

- che come dichiarato nel rapporto in oggetto, le proposte del raggruppamento "C" non prevedono l'aumento del carico edilizio rispetto a quello attuale, e che tale assunto costituisce una condizione determinante ai fini dell'espressione del presente parere, attesa soprattutto la necessità di non aggravare la struttura urbana del centro edificato (in particolare i settori urbani 1 e 2) di ulteriori carichi urbanistici;

considerato quanto sopra esposto, questo Ufficio, per gli aspetti di competenza, ritiene che la revisione dei suddetti comparti di P.R.G. non debba essere sottoposta a VAS.

Preso atto altresì che non sono pervenuti ulteriori contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e, pertanto, la mancata comunicazione di eventuali determinazioni equivale, ai sensi del comma 4 dell'art.14-bis della Legge 241/90, ad assenso senza condizioni in relazione alla decisione oggetto della conferenza;

Considerato che:

- dalle conclusioni contenute nel rapporto preliminare si evince che "la natura delle modifiche prodotte dalla revisione dei comparti edificatori di P.R.G. agevolerebbe la rigenerazione urbana e quindi l'eliminazione di detrattori ambientali intesi come alcune aree degradate in cui è progressivo l'ammaloramento strutturale degli edifici". E ancora "Lo studio condotto sull'intera città, anche attraverso il contributo esterno, ha interessato indistintamente sia le aree marginali e di frangia cittadine che quelle prossime al centro urbano, permettendo di aggiornare il quadro e le necessità degli elementi rappresentativi i rispettivi contesti di riferimento. Il bilancio degli effetti prodotti dalla variante non denota effetti negativi significativi per l'ambiente e per il territorio e, così come illustrato nel capitolo 3, non si producono elementi di contrasto con le necessità di tutela ambientali".
- le predette conclusioni appaiono congrue alla volontà dell'amministrazione di risolvere puntuali situazioni di conflitto, tenendo conto anche della relativa e circoscritta entità delle aree coinvolte nella proposta di variante;

Rilevato che:

- Le variazioni al piano regolatore vigente attraverso la ripermimetrazione di alcuni comparti, le cui proposte accolte sono state suddivise in tre raggruppamenti sulla base del potenziale impatto ambientale, appaiono piuttosto limitate rispetto alle dimensioni dello strumento urbanistico generale da poter essere considerate irrilevanti in termini di vulnerabilità ambientale. Peraltro, nel rapporto preliminare si dichiara esplicitamente che la variante "è tesa, nell'ottica del rispetto dei principi dello strumento generale di piano, a rendere più agevole la realizzabilità delle previsioni urbanistiche ricadenti in tali ambiti." Inoltre il rapporto non rileva specifiche e significative interferenze con aree particolarmente sensibili né mostra particolari elementi di criticità, neanche nei confronti della pianificazione sovraordinata. La Regione Abruzzo, con l'autorevole parere reso dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale, di cui si richiamano i contenuti, ha puntualizzato in maniera inequivocabile quali sono gli ambiti giuridici e territoriali soggetti a particolare attenzione in termini di sicurezza idraulica, rinviando le valutazioni di dettaglio all'esame di specifiche e puntuali proposte progettuali.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che i firmatari del presente atto dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013;

Visti

la Legge 241/90;

Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

D.Lgs. 267/2000

per tutto quanto sopra

DETERMINA

- 1. la conclusione positiva** dei lavori della Conferenza dei Servizi indetta e convocata con nota richiamata in narrativa, durante i quali:
 - non sono pervenuti ulteriori contributi per la valutazione degli impatti della proposta sui parametri di cui all'allegato I alla Parte Seconda del TU Ambiente, oltre quelli valutati d'ufficio e più sopra richiamati;
 - è emersa la necessità di non dover assoggettare la proposta alle successive fasi della VAS;
- 2. di escludere**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. c.d. "TU Ambiente", la "**Revisione dei comparti di P.R.G.**" in variante al PRG vigente **dalle successive fasi della VAS** (artt. da 13 a 18 del TU Ambiente);
- 3. di precisare** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 4. di attestare**
 - la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 - l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;
- 5. di pubblicare** il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per trenta giorni consecutivi (art. 12, comma 5 del TU Ambiente) e al "Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS" nella sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio dell'Ente e sul sito internet ufficiale dedicato "ambiente.comune.pescara.it", sezione VAS;
- 6. di trasmettere** copia digitale del presente atto al Dipartimento Tecnico - Settore Programmazione del Territorio Edilizia Integrata e Patrimonio Immobiliare - Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione - Responsabile Dr. Geol. Fausto Di Francesco, nella sua veste di proponente e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nei lavori della Conferenza dei Servizi;
- 7. di dare atto** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990;

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

FINO EMILIA

(atto sottoscritto digitalmente)